

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASNATE CON BERNATE
PROVINCIA DI COMO

REP. N.

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE “RENATO ROSSI” CON ANNESSA ATTIVITA’ COMMERCIALE DI BAR-
RISTORO**

L’anno duemila , addì del mese di ,

nell’ufficio di Segreteria del Comune di Casnate con Bernate avanti a me dott., Segretario comunale del suddetto Comune, autorizzato in forza di legge a rogare contratti nella forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

Da una parte il Comune di CASNATE CON BERNATE (C.F. 81001910132)

nella persona di

nato a il

domiciliato per la funzione presso il Municipio del Comune di CASNATE CON BERNATE, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Responsabile dell’Area , in nome e per conto del “COMUNE DI CASNATE CON BERNATE” con sede in CASNATE CON BERNATE, Piazza S. Carlo n. 1, a ciò autorizzato con Decreto del Sindaco;

E

Dall’altra parte il Sig. nato a
..... il residente nel Comune di
..... Provincia Via/Piazza

..... nella sua qualità di e legale rappresentante
dell’....., codice fiscale
..... partita I.V.A. domiciliato a Via
..... n.

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare sono certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio assenso.

Tra le parti come prima costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO:

- a) che il Comune di Casnate con Bernate è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Renato Rossi" sito in Via Roma;
- b) che l'impianto è rilevante per il Comune di Casnate con Bernate perché consente di promuovere la pratica delle discipline sportive quali calcio, calcio a 5, tennis, beach volley, atletica leggera, la cui diffusione e popolarità è notoria, presso ampie fasce di popolazione, con particolare riguardo a quella in età scolastica che utilizzano questo spazio per allenamenti e gare sportive;
- c) che con determinazione n.del è stato approvato il bando di selezione pubblica per l'affidamento in concessione della gestione del Centro sportivo comunale "Renato Rossi" sito in via Roma;
- d) con determinazione n. del .././..., sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita del finalizzata all'affidamento in concessione della gestione di cui trattasi, ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice, è stata disposta l'aggiudicazione a favore di
- e) che lo schema della presente convenzione è stato approvato con deliberazione della G.C. n. del ...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e durata

1. Il Comune di Casnate con Bernate di seguito denominato "Concedente" o semplicemente "Comune", qui rappresentato dal sig. nato a il in qualità di concede a, nella persona del sig. nato a il, di seguito definita il "Concessionario", la gestione in concessione del centro sportivo comunale "Renato Rossi", come da elenco delle strutture e planimetria allegata "Allegato C".

Gli impianti, meglio individuati nell'allegata planimetria, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e perfettamente noti al Concessionario. Si precisa che tali impianti sono stati oggetto di interventi di riqualificazione eseguiti dalla R.T.I. composta da ARTEDIL di CAMPENNI' ROCCO & C., SRL, con sede legale in Via Catello n. 46 24030 Villa d'Adda - P.IVA 03673620161 in RTI, LIMONTA SPORT SPA, con sede legale in Corso XXV Aprile n. 167/b, 22036 Erba - P.IVA 00354970149 e UBI LEASING SPA con sede Legale in Via Cefalonia n. 74, 25124 BRESCIA, con elaborati progettuali a firma della società incaricata La Mercurio s.r.l. con sede legale in via delle Vecchie Scuderie n. 34 - Olgiate Comasco (CO), nell'ambito del contratto di appalto di partenariato pubblico-privato Rep. n. 1262 del 03/12/2018 e collaudati come da certificazione in data ... n. ...

2. La presente convenzione ha una durata di anni 20 (VENTI) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e comunque successiva alla data del collaudo di cui al comma precedente. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione in concessione

1. Il Concessionario accetta in concessione la gestione del centro sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature, e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di

cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini del progetto gestionale presentato dallo stesso “Concessionario” nell’ambito della selezione pubblica citata in premessa.

Art. 3 – Programmazione delle attività sportive e ricreative

1. In attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente articolo 2, il Concessionario trasmette al Comune, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 30 luglio di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dei singoli impianti sportivi e degli spazi ricreativi per la stagione sportiva dell’anno successivo.

2. Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura degli impianti sportivi e ricreativi, nonché riportare gli utilizzi del Concessionario per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la maggior fruizione possibile da parte degli utenti.

Art. 4 – Orario di funzionamento degli impianti

1. Il concessionario deve garantire il buon funzionamento di tutte le strutture secondo un orario finalizzato all’ottimizzazione dell’utilizzo pieno delle strutture da parte di tutte le fasce d’età. Si indica qui di seguito un orario minimo di apertura delle strutture:

STRUTTURE SPORTIVE

1. da lunedì a domenica apertura di almeno 8 ore giornaliere;
2. chiusura attività entro le ore 24.00 (fatta salva l’apertura serale del sabato fino alle ore 02:00, purché nel rispetto delle normative in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni regolamentari).

SERVIZIO BAR/RISTORO

Il concessionario dovrà garantire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande negli orari di funzionamento degli impianti sportivi.

L’articolazione dell’orario giornaliero di apertura, così come eventuali chiusure e variazioni di orario, devono essere comunque concordati con il Comune.

Sono esclusi i seguenti periodi :

- n. 15 (quindici) giorni consecutivi di ferie estive
- n. 7 (sette) giorni consecutivi di vacanze natalizie
- n. 3 (tre) giorni consecutivi di vacanze pasquali.

In nessun caso il centro sportivo potrà restare chiuso oltre n. 25 (venticinque) giorni nell’arco dell’intero anno solare.

Art. 5 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

1. Il Concessionario conviene con il Concedente che l’impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del

gestore, ma deve consentire che per tutta la durata della convenzione il “Centro sportivo” sia realmente aperto alla comunità ed all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale, senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro).

2. L’uso degli impianti sportivi deve essere quindi finalizzato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, ottimizzando il rapporto tra funzione sportiva tipica e funzione sociale, nel rispetto delle esigenze dei fruitori, con riferimento allo sport dilettantistico, allo sport agonistico, all’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, all’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, all’attività sportiva per le scuole, all’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
3. Le attività agonistiche tipiche, in particolare, sono riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da Enti di promozione sportiva o da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4. Al Concessionario è inoltre consentito, previa autorizzazione del Comune, all’interno del Centro Sportivo, ospitare e/o organizzare eventi, manifestazioni, concerti, convegni, attività ricreative/culturali, etc...
5. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi, nel rispetto della normativa e leggi vigenti per tali settori.
6. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere alle relative autorizzazioni, nulla osta alle manifestazioni, o licenze necessarie.
7. E’ fatto divieto al Concessionario di concedere l’impianto sportivo per manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici o per eventi contrari agli elementari principi di civile rispetto delle persone ed ai principi di decoro e comune senso della moralità.
8. La Giunta Comunale potrà opporre diniego alle manifestazioni giudicate non idonee con quanto citato ed il Concessionario nulla potrà pretendere per eventuali danni lamentati, mancati guadagni o altro.
9. I corrispettivi ed i proventi dovranno essere riscossi dal Concessionario, nel rispetto delle normative vigenti.
10. Il Concessionario, nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull’impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Il Concedente si riserva l’accesso incondizionato e gratuito, per attività organizzate in proprio o organizzate dalle istituzioni scolastiche, con il patrocinio del Comune a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 30 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di **6 giornate annue**;
 - b) il Concessionario è responsabile delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero.
 - c) Gli impianti dedicati al calcio, al fine di favorire la pratica sportiva giovanile (intesa secondo le regole sportive sino ai 12 anni compiuti), dovranno essere concessi a terzi gratuitamente, con priorità a società sportive aventi sede nel territorio comunale, fino a un massimo di 300 ore complessive annue comprensive sia di calendario agonistico che degli allenamenti, compatibilmente con le esigenze di utilizzo da parte della stessa concessionaria, secondo un calendario periodico redatto dal gestore.

Vengono richiesti i seguenti requisiti:

- Che siano regolarmente iscritte alle rispettive federazioni ed affiliate al CONI;
 - Che abbiano sede nel territorio comunale da più di cinque anni;
 - Che svolgano prevalentemente pratica sportiva giovanile continuativa.
11. Qualora dette società necessitino di ulteriore monte orario, dovrà essere prevista un'apposita tariffa agevolata.
 12. Il calendario di cui sopra dovrà essere preventivamente trasmesso al Comune ai fini della verifica del rispetto di quanto definito dal presente articolo, per l'opportuna validazione.
 13. Inoltre si dovrà riconoscere l'uso gratuito degli impianti a società che promuovano l'approccio a discipline sportive da parte di soggetti affetti da disabilità fisiche, fino a un massimo di 200 ore annue.

Art. 6 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario con il presente atto si obbliga:

- a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione;
- b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- c) a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze ed i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- d) a tenere indenne il Comune da qualunque azione avanzata da terzi per il risarcimento di eventuali danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria di cui all'art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i., necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione, come indicate nel "Piano delle Manutenzioni - Allegato A";
- g) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte e quant'altro dovuto in base alla normativa vigente nel periodo di applicazione, ed al pagamento dei premi per le assicurazioni per la responsabilità civile come di seguito indicate;
- h) a stipulare i contratti relativi alle utenze quali telefono, gas, acqua, e ad assumere a proprio carico le spese per la corretta pulizia generale (interna per gli immobili ed esterna per le aree di pertinenza) e comunque tutte le spese di cui necessitano gli impianti, entro 30 giorni dalla data di consegna degli stessi.
- i) a corrispondere annualmente al Comune, dal terzo anno, ad integrazione del canone di convenzione, per l'intera durata della concessione, l'importo di € 4.904,44= (quattromilanovecentoquattro/44=) oltre IVA nella misura vigente, a titolo di rimborso della quota

per gli interventi di manutenzione ordinaria programmata, in virtù del contratto in essere con società incaricata.

l) a corrispondere annualmente al Comune, ad integrazione del canone di concessione, per l'intera durata della concessione, l'importo quantificato e stimato forfettariamente in € 18.000,00 (diciottomila/00) annui oltre iva nella misura vigente, a titolo di rimborso per il consumo dell'energia elettrica. Tale importo sarà soggetto a indicizzazione della variazione ISTAT intervenuta l'anno precedente.

L'impianto fotovoltaico esistente sulla copertura degli spogliatoi del centro sportivo è attualmente regolamentato da una convenzione tra la società che gestisce il servizio di illuminazione degli immobili comunali ed il Comune. Il Concedente si riserva la facoltà di ridefinire le modalità e gli importi dovuti, compresa la gestione dell'impianto fotovoltaico, qualora mutassero le condizioni dei contratti in essere con la società di cui sopra. Il Comune si riserva, altresì, di richiedere al gestore la voltura dei relativi contratti di cui sopra, che resteranno a suo carico per l'intera durata della gestione.

m) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;

n) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate e, comunque, eseguire le manutenzioni e riparazioni senza pretendere alcun genere di rimborso o indennizzo;

o) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;

p) a garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone o cose;

q) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo con le parti, nell'ambito della programmazione delle attività cui all'art. 5, punto 2;

r) a presentare entro il 30 luglio di ogni anno, oltre alla programmazione delle attività previste dall'art. 3, una relazione riepilogativa delle iniziative effettuate per l'uso pubblico del centro per la stagione sportiva precedente;

s) a presentare annualmente il conto consuntivo di gestione, come specificato al successivo articolo 11) "strumenti di controllo degli interventi";

t) a presentare annualmente, entro il 30 luglio, una relazione analitica riportante i dati numerici come previsto dall'art. 3 "programmazione delle attività sportive e ricreative";

u) a rispettare e far rispettare agli utenti il Regolamento comunale del centro sportivo "Renato Rossi";

v) a consentire l'accesso per la manutenzione all'impianto fotovoltaico e relative connessioni con l'impianto elettrico.

Art. 7 – Oneri del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, da effettuare nel rispetto della normativa vigente, secondo il Piano delle manutenzioni redatto dall'Ufficio Tecnico comunale (ALLEGATO "A"), di cui segue un elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Campo di calcio a 11 in erba naturale

- Taglio dell'erba con frequenza almeno bisettimanale nel periodo settembre – ottobre e marzo-giugno, mensile/bimestrale negli altri periodi con sistemazione delle zolle, concimazione, livellatura e rullatura del terreno e ripristino perfetto stato di utilizzo del terreno;
- Irrigazione del campo 2 volte la settimana nel periodo estivo e di semina;
- Monitoraggio per infestazioni e parassiti compresi interventi di disinfestazione e cura del manto erboso;
- Tracciatura del campo di gioco in conformità alla norme CONI e FIGC vigenti;
- Manutenzione canali di scolo, pluviali, ecc.

Campo di calcio a 11 in erba sintetica

- Arieggiamento dell'erba
- Spazzolatura del manto
- Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane con eventuale ricarico di granulo di gomma od organico.
- Rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi, polveri ecc.)
- Eventuale ricarico e spazzolatura al fine di regolarizzare la superficie.
- Ispezione del sistema di drenaggio

Pista di atletica

- Manutenzione e pulizia dal terriccio e dalle imperfezioni di bordo pista
- Controllo segnature della pista (cordoli, corsie, ecc.)
- Pulizia e verifica di scorrimento delle canalette grigliate a bordo pista
- Pulizia di viali e corridoi di collegamento con spazzolatura morbida atta ad eliminare sporcizia e corpi estranei pericolosi per il movimento di persone

Campi polivalenti

- Manutenzione quotidiana dei campi con frequenza necessaria a garantire il perfetto uso del campo di gioco
- Manutenzione ordinaria coperture e impianti di riscaldamento campi coperti
- Pulizia di viali e corridoi di collegamento con spazzolatura morbida atta ad eliminare sporcizia e corpi estranei pericolosi per il movimento di persone;
- Manutenzione ordinaria degli impianti termico-sanitari ed elettrici;

Altri locali uso pubblico e servizi (Bar, spogliatoi, tribuna, ecc.)

- Manutenzione ordinaria degli impianti termico-sanitari ed elettrici;
- La tinteggiatura, verniciatura delle pareti dei locali, sulla base delle necessità;
- Controllo delle attrezzature e degli arredi ed eventuale riparazione
- Pulizia ed igienizzazioni generale e quotidiana di tutti i locali.

Aree esterne

- Manutenzione e pulizia campo da gioco beach volley
- Taglio del verde e potatura siepi e alberi presenti nelle aree verdi di pertinenza (compreso percorso vita)
- Pulizia di viali e corridoi di collegamento da sporcizia e corpi estranei pericolosi per il movimento di persone.

2. Il Concessionario è tenuto inoltre a garantire le seguenti attività:

- a) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
- c) verifica e manutenzione periodica degli idranti, degli estintori e dei maniglioni antipánico.
- d) predisposizione e presentazione pratica per certificato di prevenzione incendi ai VV.FF. e successivi rinnovi;
- e) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti;
- f) manutenzione della copertura dei fabbricati esistenti (spogliatoi/bar) con sostituzione di parti ammalorate (compresa lattoneria) al fine di evitare infiltrazioni d'acqua;
- g) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali esemplificativamente: panchine, porte di gioco, etc..;
- h) pulizia periodica dei pozzetti di fognatura e della rete di smaltimento delle acque;
- i) manutenzione della caldaia ed aggiornamento del libretto impianto, dei generatori di aria calda campi coperti ed aggiornamento libretti;
- l) incarico terzo responsabile impianti termici;
- m) rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, nonché nel D.M. del 18 marzo 1996, con incarichi da affidare a proprio carico per la predisposizione di quanto necessario per adempiere alle normative vigenti, come indicato altresì al successivo art. 13;
- n) manutenzione con cadenza almeno semestrale del percorso vita, compresa la sostituzione delle attrezzature ammalorate.
- o) dotare progressivamente il centro sportivo di defibrillatori in numero adeguato alle strutture. La suddetta strumentazione dovrà essere sempre perfettamente funzionante, facilmente accessibile e

disponibile. Il personale adeguatamente formato dovrà essere sempre presente al fine di un tempestivo utilizzo in caso di necessità;

p) restituire al Comune, alla scadenza della concessione, gli immobili e tutte le attrezzature nello stato di funzionalità ed efficienza, salvo il normale deperimento d'uso.

3. E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti e manufatti edili esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile del Comune, fatti salvi gli interventi autorizzati nel progetto delle opere da realizzare. Spetta al Concessionario, al termine dei lavori, la conservazione dei certificati di conformità impianti elettrici e termici, certificati di reazione e resistenza al fuoco, dichiarazioni di prestazione, consegnandone periodicamente copia al Comune.
4. Per ogni ulteriore eventuale intervento sugli stessi, nel corso della convenzione, autorizzato dal Comune dovrà, altresì, essere conseguita la certificazione di adeguamento e trasmessa la documentazione originale al Comune al termine della gestione.
5. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, esonerando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto con essi, sollevandolo da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 8 – Tariffe

1. Le tariffe dovranno essere concordate tra il Concessionario ed il Comune ed articolate in relazione alla tipologia di attività sportiva richiesta (tennis, calcetto, ecc.), alla fascia oraria ed alla stagione.
2. Devono essere previste le seguenti riduzioni:
 - per i residenti – riduzione del 20%
 - per i diversamente abili - riduzione del 50%
 - anziani oltre 65 anni - riduzione del 30%
 - per l'utilizzo degli impianti sportivi finalizzate alla promozione dello sport per i giovani di età non superiore ai 18 anni e per le società sportive aventi sede nel territorio comunale da almeno 5 anni- riduzione del 20%.

Art. 9 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia a seguito di ulteriori interventi di miglioria

1. Durante la gestione il Concessionario potrà proporre al Comune l'esecuzione di interventi destinati a migliorare o ad ampliare la fruibilità degli impianti e delle strutture in concessione attraverso ampliamenti o modifiche delle strutture od ulteriori servizi.
2. Tali variazioni non potranno apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione.
3. La proposta, da inoltrare al Comune, dovrà essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnico/economici e dal piano economico-finanziario, da una breve relazione che illustri gli scopi dell'intervento.
4. Valutata la valenza della miglioria proposta ai fini dell'interesse pubblico, la sostenibilità tecnica ed economica dell'intervento e definite, con atto aggiuntivo, le rispettive obbligazioni, il Comune autorizzerà l'intervento, previa approvazione del progetto esecutivo.

5. Il concessionario potrà altresì proporre lo svolgimento di attività accessorie, manifestazioni ed eventi occasionali o altro, purché limitati nel tempo e compatibili con la destinazione del bene concesso, che dovranno essere autorizzate dal Comune.
6. Le opere o i lavori di miglioria, a fine gestione, diverranno di proprietà del Comune senza diritto ad alcun rimborso spese.
7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e le ipotesi di cui al comma 7 dell'art.175 del Codice dei contratti.
8. Sono fatti salvi gli altri casi previsti all'art.175 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Esercizio bar-ristoro

1. Al Concessionario è riconosciuta ai sensi della L.R. 6/2010 – capo III, la possibilità di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Centro sportivo, presentando apposita SCIA al SUAP intercomunale mediante il portale www.impresainungiorno.gov.
2. Eventuali spese di arredo e di adeguamento della zona bar/ristoro sono a totale carico del Concessionario. Alla scadenza del presente contratto le strutture inamovibili posate dal gestore (esempio: pareti interne, controsoffitti, etc..), diverranno di proprietà del Comune. E' facoltà del Gestore, al fine di ridurre i costi iniziali per l'avviamento, utilizzare in tutto o in parte, a titolo gratuito, le attrezzature e gli arredi (bancone bar, tavoli, sedie, frigoriferi, etc.. e comunque risultanti dal verbale di consegna) in dotazione presso altra struttura comunale (via Verdi – Area denominata “Berc”). In tal caso, restano a carico del Gestore tutte le spese di trasporto, montaggio, pulizia, revisioni, manutenzioni, funzionamento e quant'altro si rendesse necessario per l'utilizzo delle attrezzature presso il centro sportivo. Tali beni dovranno essere restituiti al Comune al termine del contratto.
3. I prezzi delle consumazioni devono essere esposti in modo visibile. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. (art. 70 del L.R. n. 6 del 2 maggio 2010).
4. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, deve rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che la autorità di pubblica sicurezza preposta, riterrà di imporre, nel pubblico interesse.
5. L'espletamento delle attività complementari dà diritto al Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione.
6. Il Concessionario può svolgere l'attività in oggetto direttamente o affidandola a terzi, senza che ciò costituisca sub-concessione o cessione parziale del presente contratto. In tal caso il Concessionario deve darne preventivo avviso al Comune per ottenerne il nulla-osta.
7. L'attività di bar-ristoro potrà essere esercitata per il solo periodo di durata del contratto di conduzione e gestione degli impianti. Alla scadenza della suddetta gestione cessa la possibilità di svolgere ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Centro Sportivo.

Art. 11 – Strumenti di controllo degli interventi

1. Il Concessionario deve presentare al Comune, entro il 30 Giugno di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all'anno di gestione passato. Il Concessionario è obbligato

a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

2. L'Ufficio Tecnico comunale o incaricati autorizzati, può accedere al Centro sportivo, e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- a) l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto;
- b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
- c) la modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione a suo carico. Il Concessionario dovrà tenere un libretto di manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire, conservando copia delle fatture, ricevute o documentazione fiscale comprovante le prestazioni/lavori effettuati.

3. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibiti, al Comune intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza inviando formale diffida dando un periodo per provvedere. Nel caso che la negligenza permanga al termine del periodo indicato nella diffida, il Comune si riserva di valutare l'applicazione delle penali di cui all'art.24, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.

4. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

Art. 12 - Personale addetto e loro tutela- Patto d'integrità

- 1. Il Concessionario si impegna, a garantire, permanentemente la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e di attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene pulizia dell'intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l'espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo, nel numero e con la qualifica dichiarate in sede di gara nel progetto tecnico-gestionale; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività allo stesso affidate.
- 2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
- 3. Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n. 62/2013, il personale del concessionario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal Codice di comportamento per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, nonché dello specifico codice di condotta approvato con

deliberazione G.C. n. 4 del 10/01/2014 (ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni) e pubblicato sul sito web del Comune di Casnate con Bernate. La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza della presente concessione.

4. Con riferimento al vigente piano di prevenzione della corruzione del Comune di Casnate con Bernate le parti prendono atto che non si è resa necessaria la dichiarazione di insussistenza di rapporti lavorativi o di consulenza del concessionario con dipendenti cessati nel triennio precedente presso questo Comune, non essendosi verificata tale ultima condizione.
5. Il Concessionario, infine, s'impegna ad applicare integralmente tutte le disposizioni del patto d'integrità sottoscritto in sede di gara e qui allegato sotto la lett. B).

Art. 13 – Gestione della sicurezza - registri antincendio

1. Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del D.M. del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”, e deve provvedere a:
 - a) nominare il Responsabile della Sicurezza dell'impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
 - b) predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
 - c) installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
 - d) predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
 - e) predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l'indicazione di: spazi calmi;
 - f) posizionare la planimetria stessa (“VOI SIETE QUI”);
 - g) a nominare il “terzo responsabile”, deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche delle centrali termiche;
 - h) aggiornare il libretto delle centrali termiche, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati ad esempio sui generatori di aria calda ed ogni ulteriore impianto aggiunto;
 - i) richiedere alla A.T.S. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;

j) conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi del D.M. 37/2008, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici, nonché i certificati componenti edili (quali compartimentazioni porte, etc.). La suddetta documentazione deve essere consegnata in copia all'Ufficio Tecnico Comunale.

k) predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile dell'attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.

I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo ma ogni sei mesi devono essere consegnati in copia al Comune gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).

Art. 14 - Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti, prima della stipulazione del contratto il concessionario deve prestare garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale quale valore complessivo della concessione come specificato nel successivo art. 27. La cauzione deve avere validità per tutta la durata dell'appalto e deve essere costituita nelle forme e modi previsti dall'art. 103 del Codice e dal D.M. 31/2018. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. La cauzione sarà restituita solamente al termine della concessione, in particolare dopo la certificazione da parte del competente ufficio INPS dalla quale risulti che sono stati assolti dall'impresa tutti gli obblighi relativi al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'esecuzione della concessione, se non si verificano inadempienze da parte del concessionario tali da impedire la restituzione.
2. Gli operatori economici, in possesso di valida certificazione del sistema di qualità, possono usufruire del beneficio previsto dagli artt. 93 comma 7 e 103 comma 1 del Codice.
3. La mancata costituzione, da parte del concessionario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria. Il concessionario dovrà inoltre presentare, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, e che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della concessione, con somma assicurata non inferiore all'importo di € 1.000.000,00 (unmilione/00), per rischi di esecuzione e per RCT.
4. Il concessionario deve inoltre presentare specifica polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi, anche dovuti ad atti vandalici, per tutta la durata della concessione e relativa a tutti i servizi prestati; la durata della copertura assicurativa decorre dalla data di affidamento

della concessione e cessa al termine della stessa, e comunque decorsi dodici mesi dal termine della concessione con somma assicurata non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

5. Le polizze devono essere conformi agli schemi previsti dal D.M. n. 31/2018.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente articolo trova applicazione l'art.103 del Codice.

Art. 15. Piano economico-finanziario

1. Ai fini della verifica di fattibilità degli interventi e di efficace conduzione degli impianti, con riferimento al piano economico-finanziario previsionale quale parte della documentazione di gara, si prende atto che il concessionario ha presentato il piano economico-finanziario con il quale si dà conto del bilanciamento tra costi sostenuti, ricavi presunti e della congruità dell'utile percepito in relazione alla copertura degli investimenti e alla connessa gestione complessiva di beni per tutto il periodo temporale della concessione, asseverato da almeno un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art.106 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 385/1993 o da società di revisione ai sensi dell'art.1 della L. n. 1966/39.

Art. 16 - Manifestazioni aperte al pubblico

1. Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico le stesse potranno essere svolte qualora vi siano le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e il Concessionario, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri, con particolare riferimento al D.M. 18/3/96, D.M. 19/8/96, D.M. 10/3/98, D.M. 6/3/01, al D.Lgs 81/2008.

Art. 17 - Pubblicità

1. E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno o all'esterno del centro sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe tributarie.
2. I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.
3. E' fatto obbligo al Concessionario di regolarizzare il dettaglio della pubblicità esposta al soggetto competente, ai fini dell'applicazione dell'imposta annua.
4. Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita al Comune per l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocumento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario.
5. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

Art. 18 – Canone di concessione e altri oneri

1. Il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune un canone di concessione, per ogni anno contrattuale, pari a: €oltre i.v.a. nella misura vigente, come risulta dall'offerta dal

medesimo presentata in sede di gara, rispetto all'importo base di € **25.000,00=** (venticinquemila/00) oltre IVA;

2. Dal secondo anno di concessione il canone offerto in sede di gara sarà soggetto a indicizzazione della variazione ISTAT intervenuta l'anno precedente.
3. Il pagamento del canone annuo verrà richiesto in quattro rate trimestrali anticipate (scadenze 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12) previa emissione di regolare fattura dell'ufficio ragioneria. La prima rata, ed eventuali ratei derivanti, dovranno essere versati in via anticipata entro 30 giorni dalla consegna delle strutture.
4. Dal terzo anno di gestione, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà essere versato l'importo di € **4.904,44=** (quattromilanovecentoquattro/44) oltre Iva, previa emissione di regolare fattura dell'ufficio ragioneria, a titolo di rimborso della quota annua della manutenzione ordinaria programmata, eseguita dalla società incaricata nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'impianto di cui al contratto di partenariato pubblico-privato in essere.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno deve essere versata la quota a rimborso delle spese di energia elettrica di cui all'art. 6 comma 1, lett. l) in unica soluzione, previa emissione di regolare fattura, salvo eventuale dilazione ai sensi dello specifico regolamento comunale.
6. Il mancato rispetto delle date di scadenza di cui sopra comporterà la corresponsione degli interessi legali.
7. Decorso il suddetto termine, il Comune escuterà la fideiussione posta a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, riservandosi di procedere alla risoluzione del contratto, senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa.

Art. 19 – Remunerazione del concessionario

1. Il concessionario introiterà direttamente, quale esclusiva remunerazione contrattuale, tutte le entrate derivanti dalle attività esercitate negli impianti e derivanti dalla gestione del servizio bar/ristoro ed a ogni altra iniziativa previamente autorizzata dal Comune e compatibile con il contenuto della concessione.

Art. 20- Principio di trasparenza - Carta dei servizi per gli utenti

1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto il concessionario provvede alla stesura della "Carta dei servizi per gli utenti" da sottoporre in visione al Comune. Nella Carta dei servizi per gli utenti dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all'utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al piano di gestione dell'impianto e dell'offerta sportiva proposto dallo stesso concessionario nell'ambito della procedura di gara.
2. La Carta dei servizi proposta dal concessionario può essere soggetta a revisione e sottoposta in visione al Comune.
3. Dovrà essere costituita una mail alla quale i cittadini potranno inviare suggerimenti/reclami visibile anche al Comune.

Art. 21 – Verbale di consegna e restituzione del centro sportivo

1. Alla stipulazione della presente convenzione dovrà essere redatto, in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico comunale, un verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli

arredi di proprietà comunale, contrassegnati da apposito numero di inventario, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della convenzione nelle medesime condizioni e quantità, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

2. Il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione, segnalandone tempestivamente al Comune il numero di inventario dei beni deteriorati. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.
3. Al momento della cessazione del contratto di gestione o in ogni altro caso di anticipata risoluzione della presente convenzione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'intero complesso e gli impianti in condizioni di agibilità e di uso nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il naturale deterioramento, e le eventuali opere di miglioria e modifica apportate agli impianti con il consenso del Comune. Ove non sia registrato il suddetto buono stato manutentivo, il Comune opererà congrua ritenzione della cauzione.
4. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili, costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 22 – Subappalto

1. Per quanto concerne la procedura e la disciplina del subappalto, si rinvia all'art. 174 e 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. E' consentito il subappalto nella misura del 30% del valore della concessione (30% di €).
3. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono subappaltabili nella misura del 30%; non è ammesso il subappalto per i soli servizi sportivi, considerata la necessità di gestire unitariamente i servizi sportivi non ritenendo funzionale all'efficienza la frammentazione del servizio di interesse pubblico e le caratteristiche del servizio richiesto e degli impianti in gestione

Art. 23- Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

1. Le fattispecie sono disciplinate dall'art.176 del D.Lgs.n.50/16 a cui si rimanda per le rispettive obbligazioni. Il Concessionario dichiara e riconosce che, in ogni caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune degli impianti in buono stato di manutenzione e di efficienza.
2. I servizi oggetto della presente concessione non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovata causa di forza.
3. Il Comune promuoverà, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio d'ogni azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto in ogni caso di grave inadempienza, e in particolare anche nei seguenti casi:
 - abbandono della concessione;
 - contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento, relativi al servizio, che inficiano il servizio stesso;
 - assenza e irreperibilità del responsabile della concessione per più di tre volte in un mese;
 - in caso di fallimento e/o frode;

- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti alla presente concessione;
 - ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile e seguenti.
4. In tutti i casi previsti, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento.

Art. 24 – Penali

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente concessione, oltre al rispetto dei relativi obblighi, deve uniformarsi a tutte le disposizioni normative vigenti e a quelle emanate dal Comune.
2. Oltre ai casi di risoluzione della concessione e del risarcimento dei danni, fatto salvo in ogni caso il diritto di incameramento della cauzione definitiva, il Comune ha la facoltà di applicare al concessionario il pagamento di una penale per ogni violazione agli obblighi del concessionario di € 2.000,00.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione scritta alla quale il concessionario avrà la facoltà di controdedurre entro 7 giorni dalla data di contestazione; l'eventuale provvedimento è assunto dal Responsabile dell'ufficio competente che ha accertato l'inadempienza.

Art. 25 – Manleva

1. Il concessionario è costituito custode della cosa concessa.
2. Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi e colposi, di terzi o di personale di servizio.
3. Il concessionario esonera altresì il Comune da responsabilità per danni a terzi derivanti da spandimento d'acqua, fughe di gas, incendi etc., e per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.
4. Il Comune resta, inoltre, espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti nella fornitura degli impianti od apparecchiature installate ed utilizzate dal concessionario.

Art. 26 – Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle transazioni economiche relative alla presente concessione ai sensi dell'art. 3 della L. 130/2010.
2. Il concessionario è obbligato a comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente concessione o ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, entro 7 giorni dall'affidamento, completo delle generalità delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato.

Art. 27– Valore della concessione

1. Il valore della presente concessione è calcolato dalla sommatoria del canone di concessione offerto in sede di gara, dal rimborso della quota annua di manutenzione ordinaria programmata di cui all'art. 18, c. 4, e dal rimborso della quota forfettaria annua per il consumo dell'energia

elettrica di cui all'art. 6, c.1, lett. l) generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA. Il valore stimato calcolato al momento della stesura del presente schema di concessione è pari a € 948.279,00 (novecentoquarantottomiladuecentosettantanove/00) oltre iva prevista per legge.

Art. 28- Elezione di domicilio.

1. Il concessionario per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà eleggere domicilio in Casnate con Bernate Piazza S. Carlo 1.

Art. 29- Trattamento dei dati

1. I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, relativi alla presente concessione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679.

Art. 30- Contratto e spese contrattuali

1. Tutte le spese del contratto, che sarà redatto in forma pubblica-amministrativa, nessuna esclusa, comunque inerenti o connesse sono assunte a carico del concessionario, a tal fine prima della data fissata per la firma del contratto, il concessionario è tenuto a effettuare il versamento delle spese dovute come da apposita distinta che sarà trasmessa dal Comune.
2. Ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 – Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara – si precisa che le spese di pubblicazione degli avvisi e del bando di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario.
3. Il presente contratto di concessione sarà rogato in forma pubblica dal Segretario Comunale.

Art. 31- Disposizioni finali

1. Per ogni controversia non risolta in via amministrativa, sarà competente il Foro di Como.
2. Il concessionario si considera, all'atto della presentazione dell'offerta nonché dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell'ubicazione degli spazi e delle attrezzature e del loro stato.
3. Il Comune comunicherà al concessionario ogni provvedimento che modificasse la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia. Il concessionario, nel corso dello svolgimento del servizio, deve aggiornarsi e attenersi alle normative in fatto d'igiene, sicurezza sul lavoro e quant'altro di propria pertinenza, che verranno emanate durante la durata del contratto. In particolare, a titolo non esaustivo, si applicano:
 - il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento;
 - il D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248;
 - il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;
 - il D.P.R. 5/10/2010 n. 207;
 - codice civile;
 - Leggi Regionali e Statali in materia di Sport;
 - Regolamenti ed ordinanze comunali.

4. È fatto obbligo del concessionario di rispettare e far osservare costantemente le Leggi, i Regolamenti, le Ordinanze e le disposizioni comunali vigenti, che abbiano comunque attinenza con i servizi dallo stesso assunti.

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/ 2016 secondo il disposto dell'art. 6 comma 3 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/ 2012.

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale, previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata, dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n..... intire facciate e n.righe.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegati:

- A) Piano delle manutenzioni
- B) Patto d'Integrità
- C) Planimetria generale con indicazione degli impianti.